

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 500

del 11/08/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Regolamento del sistema contabile dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia: aggiornamento (in sostituzione del Decreto D.G. n. 669 del 17.11.2019).

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Ing. Luca Chinotti

Dott.ssa Sara Cagliani



## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con Decreto D.G. n. 669 del 17.11.2019, è stato approvato il regolamento del sistema contabile dell'ATS di Brescia;

Richiamati:

- la Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", in particolare le norme del Titolo II modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il Decreto Ministero della Salute del 15.06.2012 recante "Nuovi Modelli di rilevazione economica <<Conto Economico>> (CE) e <<Stato Patrimoniale>> (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, Serie Generale n. 159, Supplemento Ordinario n.144";
- il Decreto Ministero della Salute del 20.03.2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";
- il Decreto Ministero della Salute del 17.09.2012 in materia di certificabilità dei Bilanci Sanitari, con particolare riferimento a:
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti – aggiornato 2013";
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 2 "Le immobilizzazioni materiali";
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende – Documento 3 "Il Patrimonio netto";
- gli artt. 2423-2435, Libro V Codice Civile;
- le linee guida e le circolari di Regione Lombardia;
- i principi contabili del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
- le procedure PAC adottate nel tempo dall'Agenzia;
- la normativa specifica in materia di interventi finanziati dal PNRR;

Atteso che, con D.G.R. n. XI/6809 del 02.08.2022, è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, formalmente adottato con Decreto D.G. n. 475 del 12.08.2022;

Ritenuto opportuno adeguare il suddetto regolamento, tenuto conto anche delle disposizioni normative e regolamentari nel frattempo intervenute in materia contabile delle aziende sanitarie;

Ritenuto pertanto di adottare, in sostituzione del Decreto D.G. n. 669 del 17.11.2019, il testo regolamentare di cui all'allegato "A" (composto da n. 12 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;



D E C R E T A

- a) di adottare il Regolamento del sistema contabile dell'Agazia qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A" composto da n. 12 pagine);
- b) di stabilire che detto Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del presente atto e sostituisce il precedente, di cui al Decreto D.G. n. 669/2019;
- c) di demandare alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ogni conseguente comunicazione in ordine all'adozione del presente Decreto;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agazia;
- e) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
- f) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agazia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE  
DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA  
MODALITA' E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO**

## Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità, contenuti e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 La contabilità generale e il Piano dei Conti.....	3
Art. 3 I libri obbligatori.....	4
Art. 4 Il Bilancio Economico di Previsione.....	5
Art. 5 La Certificazione Economica Trimestrale.....	6
Art. 6 Il Bilancio d’esercizio.....	6
Art. 7 Principi Generali o Postulati (Allegato 1 - Decreto Legislativo 118/2011).....	7
Art. 8 Principi generali (art. 2423 Codice Civile):.....	8
Art. 9 Principi specifici (art. 2423 bis Codice Civile).....	9
Art. 10 Criteri di valutazione delle poste di bilancio.....	9
Art. 11 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario (Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - art. 29 D.Lgs. n. 118/2011).....	11
Art. 12 Tenuta della contabilità e collaborazione di tutte le articolazioni aziendali.....	12
Art. 13 Validità.....	12
Art. 14 Norma di rinvio.....	12

## **Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità, contenuti e riferimenti normativi**

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la formazione del bilancio aziendale e delle altre rendicontazioni contabili nonché per la tenuta della contabilità generale, nell'ambito del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento ed in particolare:

- D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 05/05/2009, n. 42", in particolare le norme del Titolo II modificato e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero della Salute del 15.06.2012 recante "Nuovi Modelli di rilevazione economica «Conto Economico» (CE) e «Stato Patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, serie generale n. 159, supplemento ordinario n. 144";
- Decreto Ministero della Salute del 20.03.2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";
- Delibera Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019 che autorizza, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, l'adozione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- Decreto Ministero della Salute del 17.09.2012 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento a:
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende - Documento 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti - aggiornato 2013";
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende - Documento 2 "Le immobilizzazioni materiali";
  - casistica applicativa ministeriale per le Aziende - Documento 3 "Il Patrimonio netto".
- Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e ss.mm.ii.;
- Linee guida e circolari della Regione Lombardia;
- Codice civile, Libro V, art. dal 2423 al 2435;
- Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- Procedure PAC adottate nel tempo dall'Agenzia;
- Normativa specifica in materia di interventi finanziati dal PNRR.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento agli articoli del Codice civile ed alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

## **Art. 2 La contabilità generale e il Piano dei Conti**

L'Agenzia adotta la contabilità generale tenuta secondo il metodo della partita doppia.

La contabilità generale ha per oggetto le operazioni di gestione, rilevate nel loro aspetto finanziario ed economico, e per scopo la determinazione – alla fine dell'esercizio contabile - del risultato economico d'esercizio e del patrimonio di funzionamento. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Il conto è una serie ordinata di scritture relative ad un dato oggetto con lo scopo di misurarne le variazioni quantitative. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ogni classe di valori. I conti numerari (o conti finanziari) registrano i movimenti di liquidità, i crediti e i debiti; i conti economici registrano i costi e i ricavi e le variazioni di capitale. L'insieme di tutti i conti aziendali costituisce il Piano dei conti.

Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione dello SP o CE di cui al decreto ministeriale 13/11/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall' articolo n. 27 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. L'Agenzia può dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui al modello di rilevazione SP o CE sopra indicati, secondo le proprie esigenze informative.

### **Art. 3 I libri obbligatori**

I libri obbligatori dell'Agenzia ai sensi dell'art. 22 c. 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i. sono:

- a) libro delle deliberazioni del direttore generale;
- b) libro delle adunanze del collegio sindacale;
- c) libro giornale;
- d) libro degli inventari;
- e) libro dei cespiti ammortizzabili;
- f) repertorio dei contratti.

#### In particolare:

- Il **libro giornale** indica, giorno per giorno, le operazioni relative alle attività svolte dall'Agenzia. Le rilevazioni sono indicate in maniera cronologica.

Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina; la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l'indicazione in ogni pagina dell'anno cui si riferisce.

Ai fini fiscali, le scritture devono essere registrate nel libro giornale entro 60 giorni dalla data in cui l'operazione si è verificata, indicando la data in cui la stessa è stata compiuta.

#### **- il libro inventari**

A norma dell'art. 2217 del Codice Civile, l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel libro degli inventari devono essere riportati:

- l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'Agenzia;
- stato patrimoniale;
- conto economico;

- **libro cespiti ammortizzabili** riporta le annotazioni obbligatorie relative ai beni strumentali, in uso durevole, impiegati per la produzione dei servizi erogati dall'Agenzia.

Per le registrazioni nel libro cespiti, i beni devono riportare le seguenti indicazioni:

1. anno di acquisizione;
2. costo originario;
3. rivalutazioni;
4. svalutazioni;
5. fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta del precedente esercizio;
6. coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo di imposta;
7. quota annuale di ammortamento;
8. eliminazione dal processo produttivo;
9. tipo di bene (materiale/immateriale);
10. classe del cespite;
11. fonte di finanziamento.

Inoltre, l'Agenzia tiene i **registri IVA** nei quali sono annotate le operazioni di compravendita di beni e servizi (fatture, note di variazione, ecc.) che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:

- registro degli acquisti;
- registro delle vendite;
- registro dei corrispettivi.

#### **Art. 4 Il Bilancio Economico di Previsione**

Il Bilancio Preventivo ha lo scopo di allocare le risorse pubbliche assegnate dalla Regione per perseguire gli obiettivi aziendali stabiliti nell'ambito della programmazione regionale.

Il Bilancio Preventivo Economico che ha un orizzonte annuale ha carattere autorizzatorio; è lo strumento utile a monitorare costi e ricavi anche per proprie attività della gestione aziendale.

Il Bilancio Preventivo Economico dell'Agenzia è costituito da due sezioni: bilancio sanitario (area sanitaria e sociosanitaria) e bilancio sociale (area socio assistenziale).

Il bilancio è adottato dal Direttore Generale e, acquisito il parere del Collegio Sindacale, viene trasmesso agli uffici della Giunta Regione per l'approvazione. Ai sensi dell'art. 22 c. 10 della L.R. 33/2009 il Bilancio preventivo economico annuale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Bilancio viene pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente.



Il bilancio preventivo economico annuale comprende:

- un conto economico preventivo (al quale è altresì allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al DM 13.11.2007 e successive modificazioni ed integrazioni);
- un piano dei flussi di cassa prospettici;

ed è corredato da una nota integrativa descrittiva (che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale), dal piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento, da una relazione redatta dal Direttore Generale nella quale vengono evidenziati i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

## **Art. 5 La Certificazione Economica Trimestrale**

Trimestralmente il Direttore Generale dell'Agenzia è tenuto a presentare, una certificazione, corredata del parere del collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico e al rispetto degli obiettivi economico finanziari, coerenti e conseguenti con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.

La Certificazione Economica Trimestrale viene presentata con riferimento al bilancio sanitario (area sanitaria e sociosanitaria).

Ai sensi del comma dell'art. 22 c. 13 della L.R. 33/2009 e s.m.i., in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto, il Direttore generale è tenuto a presentare contestualmente un piano, corredato del parere del Collegio Sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati è assicurata, pena la decadenza automatica dall'incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre.

## **Art.6 Il Bilancio d'esercizio**

Il Direttore Generale dell'Agenzia adotta il Bilancio d'Esercizio secondo gli schemi definiti dal d.lgs. 118/2011, nonché dal decreto del Ministro della salute del 20 marzo 2013, entro il 30 di aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza; lo stesso viene trasmesso in Regione corredato dalla relazione del collegio sindacale per l'approvazione da parte della stessa Giunta regionale.

Il Bilancio viene pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Bilancio è redatto nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli dal 2423 al 2428 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto diversamente dal Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario del D.Lgs. n. 118/2011 e in conformità ai principi generali o postulati contenuti nell'All. 1 del D. Lgs. 118/2011

Il Bilancio d'esercizio dell'Agenzia è costituito da due sezioni: bilancio sanitario (area sanitaria e sociosanitaria) e bilancio sociale (area socio assistenziale).

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario

(con nuovi modelli definiti dal D.Lgs. n. 118/2011) e dalla Nota Integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale. Ad esso viene allegata una nota evidenziante la spesa per il personale. La nota integrativa deve contenere i modelli CE Min ed SP Min per l'esercizio in chiusura confrontati con l'esercizio precedente.

La relazione sulla gestione deve contenere il modello LA per l'esercizio di chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari distinti per ciascun livello essenziale di assistenza. In particolare, lo schema di relazione sulla gestione previsto dal D.Lgs. n. 118/11 è articolato come segue:

- generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia;
- generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (assistenza ospedaliera, territoriale, prevenzione);
- attività del periodo (reportistica gestionale sui dati di produzione per livello di assistenza);
- gestione economico - finanziaria dell'Agenzia. L'Agenzia in tale sezione deve evidenziare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio nonché l'evoluzione prevedibile della gestione.

## **Art. 7 Principi Generali o Postulati (Allegato 1 - Decreto Legislativo 118/2011)**

1. Principio annualità: i documenti del bilancio (previsione e rendicontazione) sono redatti annualmente e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità: la singola amministrazione pubblica è un'entità giuridica unica e unitaria e pertanto deve essere unico e unitario il bilancio (previsione e rendicontazione).

3. Principio dell'universalità: al fine di una rappresentazione veritiera e corretta dell'attività svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori economici, finanziari e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione.

Sono incompatibili con tale principio le gestioni fuori bilancio.

4. Principio dell'integrità: nel bilancio (previsione e rendicontazione) i ricavi devono essere iscritti al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad essi connessi e, allo stesso modo, i costi devono essere iscritti al lordo dei ricavi correlati senza compensazione di partite.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: i dati contabili devono essere la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Tale principio si applica non solo alla rendicontazione ma anche ai documenti di previsione.

Una corretta interpretazione di questo principio richiede l'enunciazione degli altri postulati del bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità):

- le previsioni e le valutazioni a contenuto economico finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da analisi di tipo storico e programmatico o da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti;
- il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili deve caratterizzare la formazione degli stessi;

- il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

6. Principio della significatività e rilevanza: l'informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo le valutazioni da loro fatte in precedenza.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta rispetto ai valori complessivi del sistema di bilancio.

7. Principio della flessibilità: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

8. Principio della congruità: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti.

9. Principio della prudenza.

10. Principio della coerenza: deve essere garantito il nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

Queste funzioni ed i documenti contabili devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

11. Principio della continuità e costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuità delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione è costituita. Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei principi cardine delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, della rendicontazione e del bilancio d'esercizio.

12. Principio della comparabilità e della verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di farne una comparazione sia nel tempo sia tra enti pubblici diversi o dello stesso settore. Inoltre, le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del processo valutativo seguito.

13. Principio della neutralità o imparzialità: la redazione dei documenti contabili deve basarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

14. Principio della pubblicità: l'Agenzia deve assicurare ai cittadini e agli organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio.

16. Principio della competenza finanziaria.

17. Principio della competenza economica.

18. Principi della prevalenza della sostanza sulla forma.

## **Art. 8 Principi generali (art. 2423 Codice Civile):**

- il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel caso in cui le disposizioni di legge non siano sufficienti a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, è necessario inserire in Bilancio ulteriori informazioni che permettano la corretta rappresentazione della situazione contabile aziendale;
- se l'applicazione delle disposizioni civilistiche o delle leggi speciali non dovesse permettere una rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, e se ne deve dare evidenza nella nota integrativa, esponendo le motivazioni della non applicazione e l'influenza che questo ha sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'Agenzia.

### **Art. 9 Principi specifici (art. 2423 bis Codice Civile)**

- Prudenza: la valutazione delle poste di Bilancio deve essere effettuata tenendo sempre presente tale principio; pertanto, la valutazione di poste positive deve essere effettuata solo per gli utili effettivamente realizzati, mentre per le poste negative è necessario ipotizzare anche le eventuali perdite presunte e/o rischi prevedibili, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Continuità: la redazione del Bilancio deve tenere conto di una ipotesi di continuità dell'attività aziendale;
- Utili: in Bilancio devono essere iscritti, così come richiamato dal principio della prudenza, solo gli utili effettivamente realizzati prima della chiusura dell'esercizio;
- Competenza: il principio della competenza temporale guida la redazione del Bilancio d'esercizio, in quanto richiede l'iscrizione dei costi e dei ricavi nell'esercizio in cui si sono effettivamente realizzati. Infatti, nella redazione del Bilancio si deve tener conto:
  - a) degli oneri e proventi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento e di incasso;
  - b) dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se sono emersi dopo la chiusura dell'esercizio;
- Elementi eterogenei: la presenza in bilancio di elementi con caratteristiche diverse rispetto ad altri elementi compresi nelle medesime voci, richiede che tali elementi siano valutati separatamente;
- Continuità dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione utilizzati non possono essere modificati da un esercizio ad un altro. In casi eccezionali, allorché si renda necessario effettuare il cambio di criterio, esso deve essere giustificato nella nota integrativa precisato il suo effetto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

### **Art. 10 Criteri di valutazione delle poste di bilancio**

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale.

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:** sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi i costi accessori e l'IVA (quando non detraibile). Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e dell'eventuale fondo di svalutazione.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai

successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali.

I costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e devono essere ammortizzate entro un periodo non superiore a 5 anni (art. 2426 c.c.).

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:** sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi i costi accessori e l'IVA (quando non detraibile). Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e dell'eventuale fondo di svalutazione.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali.

Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni a cui si riferiscono.

**TITOLI:** sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

**PARTECIPAZIONI:** sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.

**RIMANENZE DI MAGAZZINO:** il valore delle rimanenze di beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

**CREDITI:** sono esposti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

**DISPONIBILITA' LIQUIDE:** sono iscritte al valore contabile, comprensivo dei saldi dei conti accesi presso l'Istituto Tesoriere di tesoreria unica al 31.12 dell'anno di riferimento.

**RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI:** sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al periodo temporale nel rispetto della competenza economica.

**PATRIMONIO NETTO:** I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".

**FONDI PER RISCHI E ONERI:** I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura

determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

**DEBITI:** sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere, al netto delle note di credito da ricevere. I mutui riportano la quota capitaria. I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi (IRES, Irap dell'esercizio).

**RICAVI E COSTI:** la contabilizzazione avviene nel rispetto dei principi di prudenza e competenza economica, anche mediante la rilevazione dei ratei e risconti.

**IMPOSTE SUL REDDITO:** sono determinate, secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza dell'esercizio; pertanto, questa voce accoglie l'IRE e l'IRAP di competenza dell'esercizio.

**CONTI D'ORDINE:** gli impegni e le garanzie sono iscritti al loro valore contrattuale residuo.

I beni di terzi sono valutati in base al valore di mercato al momento dell'ingresso in Agenzia.

### **Art. 11 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario (Titolo II - Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - art. 29 D.Lgs. n. 118/2011)**

Nel rispetto dei principi di cui sopra e al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, l'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 individua le modalità di rappresentazione delle seguenti fattispecie:

- a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;
- b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali si effettua per quote costanti secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato 3 del D.Lgs. n. 118/2011 fatta salva la possibilità della Regione di autorizzare aliquote più elevate. Regione Lombardia per la voce "Edifici adibiti alle attività istituzionali" con l'approvazione delle Regole di Sistema 2012 ha stabilito un coefficiente di ammortamento del 6,5 %. Pertanto, l'Agenzia dovrà darne evidenza in nota integrativa.  
 Nell'anno di acquisto l'ammortamento è rapportato alla frazione di anno di utilizzo effettivo. I cespiti di valore inferiore ad € 516,46 possono essere ammortizzati interamente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli facenti parte di un'universalità ai sensi art. 816 del Codice Civile.  
 I cespiti acquistati con contributi in conto esercizio - a prescindere dal valore - devono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio di acquisizione;
- c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. L'acquisizione di cespiti ammortizzabili con utilizzo di contributi in conto capitale comporta la sterilizzazione dell'ammortamento con conseguente storno del contributo a proventi. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, ai lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni e a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici e privati;

- d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in specifica voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione. Al momento dell'incasso il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a riduzione diretta della perdita nella voce "utili e perdite portati a nuovo";
- e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nello stesso esercizio e rese disponibili negli esercizi successivi;
- f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte tra i proventi e oneri straordinari;
- g) la Regione valuta lo stato dei rischi aziendali e verifica l'adeguatezza degli accantonamenti iscritti nel bilancio d'esercizio. Il Collegio Sindacale dell'Agenzia attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed il relativo utilizzo.

### **Art. 12 Tenuta della contabilità e collaborazione di tutte le articolazioni aziendali**

Alla tenuta della contabilità generale, alla redazione dei bilanci e delle altre rendicontazioni contabili di cui al presente regolamento è preposta la SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità. Tutte le articolazioni aziendali, Dipartimenti, Strutture Complesse e Semplici, sono tenute a fornire, nei termini congrui in relazione a quelli imposti dalla Regione, i dati di loro competenza e di cui si assumono la responsabilità circa la loro veridicità.

### **Art. 13 Validità**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Direttore Generale sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte.

### **Art. 14 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di contabilità del Codice Civile, del D. Lgs. 118/2011, della L.R. 33/2009 e s.m.i, delle Linee guida regionali e ai principi contabili nazionali.